

PATTO PARASOCIALE

tra

i Comuni di....., i quali partecipano al presente patto in qualità di soci della società SETCO SE.T.CO. *Holding* s.r.l. nonché in quanto affidanti in via diretta alla società SETCO Servizi s.r.l., interamente partecipata dalla prima, dunque in via indiretta dai predetti Comuni, lo svolgimento di uno o più servizi rientranti nell'oggetto sociale di quest'ultima società.

premesse che

- l'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede, al comma 1, che "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati...*" e che, al comma 2, "*in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali*", i quali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";

- lo statuto della società SETCO Servizi s.r.l. prevede, tra le altre cose, che tale compagine è a intero capitale pubblico detenuto, per conto dei Comuni partecipanti, dalla società SE.T.CO. *Holding* s.r.l., che l'oggetto sociale è costituito dall'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali ai citati enti locali e di produzione di servizi di interesse generale per conto degli stessi (art. 3); che la società opera nell'interesse degli enti locali soci di SE.T.CO. *Holding* s.r.l. svolgendo i servizi affidati dagli stessi in via diretta, i quali costituiscono oltre l'80% del fatturato della Società (art. 5, primo comma); che, a tale scopo, i soggetti pubblici affidanti uno o più servizi esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei termini specificamente previsti da appositi patti parasociali, i quali definiscono un potere di controllo tale da garantire la possibilità agli enti affidanti di esercitare congiuntamente sulla società un'influenza determinante relativamente agli obiettivi strategici e alle decisioni più significative (art. 5, secondo comma); che sia l'assemblea (art. 7) che l'organo di amministrazione (art. 13) esercitano le proprie prerogative nel rispetto dei poteri di controllo "analogo" riservati agli enti locali affidanti secondo le previsioni contenute negli appositi patti parasociali.

Tutto ciò premesso, le parti

convengono quanto segue

Art. 1. - Premesse

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente patto.

Art. 2 – Comitato di indirizzo e controllo.

2.1. Ai fini dell'esercizio congiunto sulla società SETCO Servizi s.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Comuni di cui in premessa costituiscono un Comitato composto da tre membri. Due di essi rappresentano le due aree territoriali omogenee in cui la società esercita la propria attività, come risultanti dal prospetto che si allega al presente atto, a farne parte integrante. A ciascuna area territoriale spetta la designazione di un componente del Comitato, il quale viene individuato, previo accordo dei sindaci dei Comuni affidanti almeno un servizio e facenti parte della medesima area territoriale omogenea, tra i sindaci stessi o loro delegato. La designazione del terzo membro del Comitato viene attribuita al Comune che affidi alla società la maggior consistenza di servizi in termini di fatturato da rilevarsi al momento della scadenza dei membri del Comitato e purché, a tale momento, il Comune sia in regola rispetto all'adempimento delle obbligazioni assunte con la società. In sede di prima costituzione del Comitato, la consistenza dei servizi affidati da ciascun Comune viene desunta dalle risultanze del piano economico-finanziario e di sviluppo redatto dalla società sulla base degli affidamenti indicati dai Comuni.

2.2. I membri del Comitato sono nominati contestualmente all'organo amministrativo di SETCO Servizi s.r.l. e durano in carica per lo stesso periodo come fissato nell'atto di nomina dell'organo amministrativo predetto.

2.3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro esprime un uguale diritto di voto, indipendentemente da ogni altra circostanza. Ogni altra regola di funzionamento è adottata dal Comitato stesso con l'approvazione di apposito regolamento.

2.4. Il Comitato esercita le seguenti prerogative di indirizzo su SETCO Servizi s.r.l.:

- si esprime in maniera vincolante sulle linee strategiche ed operative della società;
- approva preliminarmente il budget annuale e il piano degli investimenti triennale.

2.5. Il Comitato esercita le seguenti prerogative di controllo su SETCO servizi s.r.l.:

- approva preliminarmente il bilancio annuale, verificando il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in coerenza ai documenti di programmazione delle rispettive amministrazioni comunali;
- esprime il proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso di scostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;
- può esercitare il diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi oggetto

di affidamento;

- può disporre in ogni momento e senza alcuna limitazione ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;
- riceve dall'organo amministrativo della società relazioni semestrali sull'andamento della gestione, e ogni volta ne faccia richiesta.

2.6. Una volta costituito, il Comitato individua, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, cinque nominativi tra i quali l'assemblea nomina l'amministratore unico. Il Comitato individua, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, tre nominativi tra i quali l'assemblea nomina il componente dell'organo di controllo.

Art. 3 – Criterio di determinazione dei corrispettivi.

3.1. La determinazione dei corrispettivi dei servizi svolti a favore dei Comuni avverrà secondo il principio di copertura dei costi funzionali al servizio maggiorata dei costi fissi e della percentuale del 5% a titolo di remunerazione dell'attività svolta.

Art. 4 – Durata.

4.1. Il presente accordo avrà durata dalla costituzione della società SETCO Servizi s.r.l. e per tutta la durata degli affidamenti diretti disposti nei confronti della società stessa, salvo diverso accordo tra le parti.

4.2. Alla scadenza degli affidamenti, il presente accordo si rinnoverà automaticamente per la durata del successivo affidamento, salvo disdetta da comunicarsi un anno prima della scadenza anche soltanto da una delle parti.

Art. 5 – Modifiche.

5.1. Le eventuali modifiche, variazioni e rettifiche al presente patto avranno validità soltanto se precedentemente concordate per iscritto fra le Parti.

Art. 6 – Foro competente.

6.1. Qualsiasi controversia comunque relativa o dipendente dal presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.